

# NOVITA' FISCALI 2023

## Le opportunità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio

15/02/2023

---



## Introduzione

Marta Tolfo - Adacta Tax & Legal  
m.tolfo@adacta.it

---



# Agenda webinar

## Introduzione

Marta Tolfo | Adacta Tax & Legal

### **1. Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni dell'imprenditore individuale**

Matteo Dainese | Adacta Tax & Legal

### **2. Rivalutazione partecipazioni e terreni 2023**

Armando Ongarato | Adacta Tax & Legal

### **3. Sospensione degli ammortamenti e sterilizzazione delle perdite**

Federica De Boni | Adacta Tax & Legal

### **4. Credito d'imposta per l'acquisto di energia e gas**

Silvia Barausse | Adacta Tax & Legal

### **5. Crediti d'imposta e altre agevolazioni**

Manuela Marini | Adacta Tax & Legal

### **6. Tregua fiscale 2023: tutte le misure a supporto delle imprese**

Elia Baggio | Adacta Tax & Legal

## Premesse

**Adacta** continua un'attività importante di formazione Online per fornire approfondimenti tematici aggiornamenti su vari argomenti di business che rientrano nelle nostre aree di competenza (gestione aziendale, fiscalità, evoluzioni normative, corporate finance,..)

### NEXTWEBINAR

- **Mercoledì 22 febbraio alle 17.00** Strategy deployment: come ottimizzare l'esecuzione di un piano strategico

- Iscrizioni su [academy.adacta.it](https://academy.adacta.it)

- Canale Adacta 

**Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci  
Trasformazione in società semplice  
Estromissione del bene immobile strumentale  
dell'imprenditore individuale**

**Matteo Dainese – Adacta Tax & Legal**  
**m.tolfo@adacta.it**



# Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci

## Definizioni e distinzioni

### CESSIONE

L'attribuzione di beni ai soci dietro pagamento di un corrispettivo

### ASSEGNAZIONE

*La distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero la distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene*



*Par condicio tra i soci (tranne il caso di recesso)*

*Capienza e composizione del patrimonio netto*

## PLUSVALENZA

## Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci

<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>Società di capitali</b> (Srl, Spa, Sapa) e <b>di persone</b> (Snc, Sas), anche in <b>liquidazione</b> .
	L'attribuzione deve essere fatta verso i soci che risultano tali al <b>30 settembre 2022</b> .
<b>BENI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<b>Beni immobili</b> ad <u>esclusione</u> di quelli <i>strumentali per destinazione</i> . Beni immobili <i>strumentali per natura</i> (categorie catastali B, C, D, E, A/10) ma non sono utilizzati direttamente per l'attività d'impresa → Cambio di destinazione ammesso
	Beni immobili <i>merce</i> (imprese costruttrici e/o di compravendita immobiliare)
	Beni immobili patrimoniali (società immobiliari).
	<b>Beni mobili</b> registrati in pubblici registri (autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni) non strumentali (NO attività di noleggio, scuola guida, addestramento)
<b>TERMINE</b>	L'atto di assegnazione (o cessione) deve avvenire entro il <b>30 settembre 2023</b> .
<b>VERSAMENTI</b>	Versamenti in due rate: <b>60%</b> entro 30 giugno 2023, <b>40%</b> entro 30 novembre 2023

## Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci

### Base imponibile e tassazione agevolata beni immobili

BASE IMPONIBILE  
=  
PLUSVALENZA

VALORE NORMALE  
=  
VALORE CATASTALE



Rendita + 5% x moltiplicatori catastali

IMPOSTA SOSTITUTIVA  
(di IRES, IRPEF, IRAP)

ALIQUOTA 8%



Aliquota 10,5% per le società non operative in almeno due anni nell'ultimo triennio (2020 - 2022)

IMPOSTA DI REGISTRO

ridotta al 50% (se determinata in misura proporzionale)



IMPOSTE IPOTECARIE E  
CATASTALE

in misura fissa (invece che proporzionale)




IVA

Nessuna agevolazione prevista. Va considerata caso per caso.

# Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci

## Assegnazione di immobile



### Effetti sulle riserve



L'assegnazione comporta, come contropartita della fuoriuscita del bene dall'impresa, la distribuzione di riserve per il valore corrispondente a quello di assegnazione del bene attribuito al socio.

La distribuzione di **riserve in sospensione di imposta** (riserve di rivalutazione non affrancate) comportano il pagamento di un'imposta sostitutiva al 13% (AGEVOLATA).

La distribuzione di **riserve di utili** comporta la tassazione in capo al socio del dividendo per l'importo su cui non si è pagata l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza (ritenuta a titolo d'imposta 26% - Imponibile 5% per le società).

La distribuzione di **riserve di capitale** (versamenti in conto capitale, riserve di sovrapprezzo) comportano invece la riduzione del valore fiscale della partecipazione per il socio.

## Trasformazione in società semplice

### Trasformazione agevolata in società semplici

#### SOGGETTI BENEFICIARI

Solo le società che ha per oggetto la gestione di beni immobili

La compagine sociale, al momento della trasformazione, deve essere formata dagli stessi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2022.



**La trasformazione in società semplice comporta la realizzazione delle plusvalenze sugli immobili e la distribuzione di tutte le riserve. La tassazione agevolata avviene con le stesse modalità dell'assegnazione.**

## Estromissione del bene immobile strumentale dell'imprenditore individuale

<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>Imprenditore individuale</b> , esclusi i professionisti.
<b>REQUISITI SOGGETTIVI</b>	In attività sia al 31 ottobre 2022 (ed in possesso dell'immobile strumentale) che al 1 gennaio 2023
<b>OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<b>Beni immobili strumentali</b> , per natura o destinazione (no beni imm. merce).
<b>TERMINE ULTIMO PER L'OPERAZIONE AGEVOLATA</b>	<b>31 maggio 2023</b>
<b>VERSAMENTI</b>	due rate: 60% entro il 30 novembre 2023, 40% entro il 30 giugno 2024.

## Rivalutazione partecipazioni e terreni 2023

Armando Ongarato  
Adacta Tax & Legal  
[a.ongarato@adacta.it](mailto:a.ongarato@adacta.it)

---



# Rivalutazione partecipazioni e terreni 2023

## Gli aspetti chiave

- La Finanziaria 2023 ha riconfermato la possibilità per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e altri soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare quote societarie e terreni mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva
- Tale consuetudine, ormai ventennale, ha sempre avuto molto appeal per i contribuenti: dal 2002 al 2020 sono state effettuate **rivalutazioni** di quote per **260 miliardi** di Euro\*
- Estensione alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione (**partecipazioni quotate**)



\* Fonte: Sole 24 Ore 19 febbraio 2022

### Chi?

- **Persone fisiche**, società semplici, associazioni professionali, ENC e soggetti non residenti privi di SO in Italia


### Cosa?

- **Partecipazioni in società quotate e non quotate**
- **Terreni edificabili ed agricoli**
- posseduti al 1.1.2023 fuori dal regime d'impresa

### Quanto costa?

- Imposta sostitutiva sul valore di perizia del **16%**
- **versamento imposta sostitutiva** per l'intero importo o per la prima rata, nel termine del **15.11.2023**
- **Redazione perizia giurata** di stima

## Il regime «ordinario» di tassazione nella cessione di quote societarie



**TAX 26%**

Tax rate del 26% sulla plusvalenza determinata ai sensi dell'art. 68 del TUIR sulla differenza tra:


- il prezzo negoziato tra le parti
- il costo fiscale della partecipazione

**TAX 2,34M €**

- **Prezzo di cessione 10M €**
- **Tax complessiva in capo ai soci 2,34M €**

# Rivalutazione partecipazioni e terreni 2023

## La rivalutazione delle quote societarie 2023



## Rivalutazione partecipazioni e terreni 2023

### Ipotesi di convenienza della Rivalutazione

Spesso la rivalutazione risulta fiscalmente più conveniente rispetto alla tassazione «ordinaria» consentendo al socio di reinvestire la contropartita della cessione (c.d. gestione patrimoniale).

Regime «ordinario»	Rivalutazione 2023 
<b>Costo fiscale</b> della partecipazione dei soci in Srl pari a <b>1M €</b>	<b>Costo fiscale</b> della partecipazione dei soci in Srl pari a <b>1M €</b>
Nessuna rivalutazione	<b>Rivalutazione</b> partecipazione in Srl da parte dei soci per <b>9M €</b>
<b>Cessione</b> partecipazione in Srl a Buyer per <b>10M €</b>	<b>Cessione</b> partecipazione in Srl a Buyer per <b>10M €</b>
<b>Tax complessiva</b> in capo ai soci <b>2,34M €</b>	<b>Tax complessiva</b> in capo ai soci <b>1,6M €</b>
 <b>Maggior onere fiscale</b>	 <b>Risparmio fiscale reinvestibile 740k €</b>

# Rivalutazione partecipazioni e terreni 2023

## Punti di Attenzione e Tempistiche

### Punti di attenzione:


- **SOCIETÀ FIDUCIARIE** → possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate ad una **società fiduciaria**, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti in precedenza indicati
- **PARTECIPAZIONI RICEVUTE PER DONAZIONE** → continuità di valori / no scomputo imposta sostitutiva pagata dal donante in un'eventuale successiva nuova rivalutazione da parte del donatario
- **PARTECIPAZIONI RICEVUTE PER SUCCESSIONE** → no continuità dei valori. Il costo fiscale in capo all'erede non comprende la rivalutazione effettuata dal de cuius



# Affrancamento Redditi di OICR e Polizze Assicurative

## Gli aspetti chiave

- 1 **Affrancamento dei redditi degli OICR** (organismi di investimenti collettivo del risparmio)
  - 2 **Affrancamento delle polizze di assicurazione** (polizze durata della via umana e contratti di capitalizzazione)
- ?
- **OICR:** Autoliquidazione imposta nel Mod. Redditi 2023 in caso di omesso o tardivo versamento imposta sostitutiva?
  - **POLIZZE DI ASSICURAZIONE:** necessaria la comunicazione all'intermediario?



\*Da una lettura congiunta della norma si può ipotizzare di far valere tale termine anche per l'affrancamento di polizze assicurative anche se il testo della L. 197/2022 non sembra farlo chiaramente intendere.

**Proroga sospensione degli ammortamenti**  
**Proroga sterilizzazione perdite**

**Federica De Boni**  
**Adacta Tax & Legal**  
**f.deboni@adacta.it**

---



## Proroga sospensione degli ammortamenti

Il comma 8 dell'art. 3 DL 198/2022, il quale interviene sul comma 7 bis, art. 60 del DL 104/2020, prevede la possibilità di **sospendere gli ammortamenti anche per gli esercizi in corso al 31/12/2022 e 31/12/2023.**

•NEW

- Disciplina prevista per il 2020
- D.L. 104/2020 «Decreto Agosto»

E' prevista la facoltà di sospendere fino al 100% della quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

*«mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato».*

- Disciplina prevista per il 2021
- L. 234/2021 «Legge di Bilancio 2022»

Viene estesa la facoltà di sospendere la quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021.

- Disciplina prevista per il 2022 e 2023
- L. 198/2022 «Decreto Milleproroghe»

Viene estesa la facoltà di sospendere la quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2022 e 2023.

Neutralizzazione degli effetti negativi legati alla pandemia e al più recente conflitto tra Russia e Ucraina

## Proroga sospensione degli ammortamenti

- **MECCANISMO APPLICATIVO**
- (documento interpretativo OIC 9)

• In deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2), c.c. e all'OIC 16 è prevista la facoltà di non imputare a conto economico fino al 100% della quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali



- Ammortamento **parziale**
- Ammortamento **differenziato** per singole categorie o beni

• La scelta deve essere **coerente** con le ragioni che hanno indotto la sospensione degli ammortamenti

• Differimento della quota di ammortamento parziale o totale non effettuata nel corso dell'esercizio



- imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno (rideterminazione della vita utile del bene)
  - spalmata lungo la vita utile residua del bene aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare (vita utile del bene invariata)



- Miglioramento del risultato netto pari alle quote di ammortamento sospese
  - (al netto dell'eventuale fiscalità differita)

# Proroga sospensione degli ammortamenti

## ● ASPETTI CONTABILI

Obbligo di iscrizione in bilancio di una **RISERVA INDISPONIBILE** di un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata tramite:

- Destinazione utile d'esercizio
- In mancanza di utile, utilizzo di altre riserve di utili o riserve patrimoniali disponibili
- In mancanza di riserve, con utili di esercizi futuri



Liberazione riserva:

- Al termine del periodo di ammortamento, qualora lo stesso sia stato prolungato;
- Gradualmente nel corso degli esercizi, qualora il periodo di ammortamento risulti immutato e la quota di ammortamento non effettuata sia "spalmata" lungo la residua vita utile del cespite
- In occasione della vendita dell'immobilizzazione in riferimento al quale si è fruito della sospensione degli ammortamenti

# Proroga sospensione degli ammortamenti

## ASPETTI CIVILISTICI

Obbligo di **informativa** nei documenti di bilancio:

- Indicazione della deroga e relative motivazioni
  - Indicazione delle immobilizzazioni per cui sono stati sospesi gli ammortamenti e in quale misura
  - Indicazione dell'iscrizione della riserva
  - descrizione impatti su situazione patrimoniale ed economica di tale deroga
- N.B. Le «micro-imprese» riportano l'informativa nelle note in calce allo Stato Patrimoniale

## ASPETTI FISCALI

Facoltà del soggetto che redige il bilancio di **deduzione extracontabile** ai fini IRES e IRAP della quota di ammortamento non imputata a conto economico.

- Variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi
- Stanziamento imposte differite
- Gestione del quadro RV in dichiarazione dei redditi

## Proroga sterilizzazione delle perdite

- Il **comma 9 dell'art. 3 DL 198/2022** rinnova la possibilità di sterilizzare le perdite di esercizio di natura civilistica, sempre in relazione agli effetti derivanti dalla pandemia e dal conflitto.
  - Alle perdite emerse nel corso dell'**esercizio 2022** non si applicano:

SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADOZIONE  
DI MISURE SPECIFICHE  
in materia di riduzione del capitale sociale della  
società per perdite rilevanti



- Art. 2446, c. 2 e 3 c.c. – Art. 2447 c.c.: per le Spa
- Art. 2482-bis, c. 4, 5 e 6 c.c. – Art. 2482-ter c.c.: per le Srl

MANCATA OPERATIVITÀ DELLA CAUSA DI  
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ  
per riduzione del capitale sociale  
al di sotto del minimo legale



- Art. 2484 n. 4: per le Spa e Srl
- Art. 2545-duodecies c.c.: per le società cooperative

• La *ratio* della disposizione in esame è quella di concedere ai soci un arco temporale più lungo per fronteggiare le difficoltà provocate dall'emergenza pandemica e dal recente conflitto tra Russia e Ucraina, consentendo di recuperare il risultato economico negativo con auspicabili risultati positivi derivanti dal miglioramento della situazione economica e/o di reperire risorse finanziarie da apportare sotto forma di patrimonio netto.

## Proroga sterilizzazione delle perdite

- **RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE OLTRE 1/3 (CAPITALE SOCIALE > MINIMO LEGALE)**
  - Art. 2446, c. 2 e 3 c.c. (SpA) – Art. 2482-bis c. 4, 5 e 6 c.c. (Srl)

### CONTENUTO NORMA CIVILISTICA

Quando il **CAPITALE SOCIALE** è diminuito di **OLTRE 1/3** in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, presentando apposite relazioni.

Se **ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO**, la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l'assemblea che approva il bilancio di **TALE ESERCIZIO** deve ridurre il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate.



### SOSPENSIONE DL 178/2020 DL 228/2021, DL 198/2022

• Quando il **CAPITALE SOCIALE** è diminuito di **OLTRE 1/3** in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, presentando apposite relazioni.

Il termine entro il quale la **PERDITA 2020, 2021 e 2022** deve risultare diminuita a meno di 1/3 è il **QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO** (quindi bilancio 2025, 2026 e 2027). L'assemblea che approva il bilancio di **TALI ESERCIZI**, se la perdita non è stata ripianata, deve ridurre il capitale in proporzione.

## Proroga sterilizzazione delle perdite

### •RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE OLTRE 1/3 (CAPITALE SOCIALE < MINIMO LEGALE)

•Art. 2447 c.c. (SpA) – Art. 2482-ter c.c. (Srl)

#### CONTENUTO NORMA CIVILISTICA

Quando il **CAPITALE SOCIALE** è diminuito di **OLTRE 1/3** in conseguenza di perdite e si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare, in alternativa:

- la riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite accertate ed il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale;
- la trasformazione della società



#### SOSPENSIONE DL 178/2020, DL 228/2021 e DL 198/2022

Quando il **CAPITALE SOCIALE** è diminuito di **OLTRE 1/3** in conseguenza di perdite e si riduce **AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE** l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale, o alla trasformazione della società, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del **QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO**. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli art. 2447 c.c. e 2482-ter c.c.

Fino alla data di tale assemblea **NON OPERA LA CAUSA DI SCIoglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484 n. 4 e art. 2545-duodecies c.c.)

## Proroga sterilizzazione delle perdite



### •OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

- Art. 2446, c. 1, c.c. (SpA) – Art. 2482-bis, c. 1, 2, 3 c.c. (Srl)

Tale sospensione non esonera l'organo amministrativo dagli **adempimenti informativi** previsti tra i quali:

- Informativa ai soci sulla **situazione patrimoniale** della società, con le eventuali osservazioni da parte del collegio sindacale ove presente;
- Informazione in sede di assemblea su eventuali **fatti di rilievo** intervenuti successivamente alla redazione della relazione;
- Informativa in **nota integrativa** su:
  - perdite congelate nel corso dell'esercizio e in quelli precedenti;
  - specificazione dell'origine di tali perdite;
  - dettaglio sulla movimentazione delle perdite

Nessuna deroga la principio della  
**continuità aziendale**



Valutazione di amministratori e sindaci sulle concrete prospettive di copertura delle perdite «congelate» e sull'impatto che la sospensione degli ammortamenti avrà sugli esercizi futuri, tramite un'opportuna **pianificazione e determinazione di budget** « a lungo».

**Credito d'imposta  
per l'acquisto di energia e gas**

**Silvia Barausse – Adacta Tax & Legal**  
[s.barausse@adacta.it](mailto:s.barausse@adacta.it)



# Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas

## Soggetti beneficiari

## Normativa di riferimento

### IMPRESE ENERGIVORE

Art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022 e art. 6 del DL 115/2022, art.1 del 144/2022, art.1 del DL 176/2022; art.1 co. 2 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)

### IMPRESE NON ENERGIVORE

Artt. 3 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022, art.1 del DL 144/2022, art.1 del DL 176/2022, art.1 co. 3 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)

### IMPRESE GASIVORE

Art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022, art.1 del DL 144/2022, art.1 del DL 176/2022, art.1 co. 4 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)

### IMPRESE NON GASIVORE

Artt. 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022, art.1 del DL 144/2022, art.1 del DL 176/2022, art.1 co. 5 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)

## Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas

### Novità

DL Aiuti - quater

L. 29.12.2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023)

Estensione anche per il mese di dicembre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, riconosciuti dal Decreto "Aiuti-ter" per i mesi di ottobre e novembre 2022

Proroga al 1° trimestre 2023 i crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas già riconosciuti per l'anno 2022, incrementandone l'aliquota.

# Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas

## Novità – Legge di Bilancio 2023

Per il 1° trimestre 2023:

### IMPRESE ENERGIVORE

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del DM 21 dicembre 2017 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell'anno 2023. L'agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel 1° trimestre 2023.

### IMPRESE NON ENERGIVORE

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto un credito di imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023.

### IMPRESE GASIVORE

Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del DM 21 dicembre 2021 n. 541 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

### IMPRESE NON GASIVORE

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

# Credito d'imposta a favore delle imprese energivore

## Imprese energivore

Si tratta delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017 ossia quelle imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

Periodo di riferimento: per l'anno di competenza "N", il triennio che va da "N-4" a "N-2"

Operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee Guida CE 200/01 del 2014 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.)

Non rientrano nei punti precedenti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)

Operano nei settori dell'Allegato 5 delle Linee Guida CE (altri settori minerari e manifatturieri) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL, non inferiore al 20% (si veda l'Allegato 4 delle Linee Guida CE)



Contestualmente, è necessario che le imprese risultino regolarmente iscritte nell'elenco CSEA dell'anno 2022/2023.

Nel caso in cui l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco CSEA relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, questa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.



Rientrano nell'agevolazione anche le imprese energivore iscritte nell'elenco per l'anno 2022 con la "sessione suppletiva".



Sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

# Credito d'imposta a favore delle imprese gasivore

## Imprese gasivore

Si tratta delle imprese a forte consumo di gas naturale che congiuntamente:

Operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541 (estrazioni, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento, fabbricazione di calzature, ecc.)

Elenco CSEA anno 2023

Risposta a interpello 18/2023:  
l'assenza dell'ATECO relativo all'attività prevalente esercitata nell'elenco di cui all'Allegato 1 non consente la fruizione del credito

Nel 1° trimestre 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale per usi energetici (non termoelettrici) non inferiore al 25% del volume di cui indicato all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541 (1 GWh/anno).

### **DM 21.12.2021 – Art. 2**

Gas per uso non energetico: ai sensi dell'articolo 2, par. 4, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, uso del gas naturale per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento ovvero per usi combinati ai soli fini di riduzione chimica, limitatamente all'uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e per fini non energetici.

# Credito d'imposta a favore delle imprese energivore

## L'agevolazione

	Credito 1° trimestre 2022	Credito 2° trimestre 2022	Credito 3° trimestre 2022	Credito 4° trimestre 2022	Credito 1° trimestre 2023
<b>Verifica incremento 30% costi medi per kWh</b>	4° trimestre 2021 vs 4° trimestre 2019	1° trimestre 2022 vs 1° trimestre 2019	2° trimestre 2022 vs 2° trimestre 2019	3° trimestre 2022 vs 3° trimestre 2019	4° trimestre 2022 vs 4° trimestre 2019
		<u>del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati per la produzione di energia</u>	<u>del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati per la produzione di energia</u>	<u>del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati per la produzione di energia</u>	<u>del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati per la produzione di energia</u>
<b>Base di calcolo del credito d'imposta</b>	Spesa sostenuta per la componente energetica <u>acquistata ed effettivamente utilizzata</u>	Spesa sostenuta per la componente energetica <u>acquistata ed effettivamente utilizzata</u>	Spesa sostenuta per la componente energetica <u>acquistata ed effettivamente utilizzata</u>	Spesa sostenuta per la componente energetica <u>acquistata ed effettivamente utilizzata</u>	Spesa sostenuta per la componente energetica <u>acquistata ed effettivamente utilizzata</u>
		Prodotta e autoconsumata valorizzata con riguardo alla media del PUN	Prodotta e autoconsumata valorizzata con riguardo alla media del PUN	Prodotta e autoconsumata valorizzata con riguardo alla media del PUN	Prodotta e autoconsumata valorizzata con riguardo alla media del PUN
		1° trimestre 2022	2° trimestre 2022	3° trimestre 2022	4° trimestre 2022
<b>Percentuale applicabile</b>	20%	25%	25%	40%	45%

NEW

## Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore

### Imprese non energivore

Imprese diverse dalle energivore e dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW per i crediti fino al 3° trimestre 2022, pari o superiore a 4,5 kW per il 4° trimestre 2022 e il 1° trimestre 2023.

#### L'agevolazione

	Credito 2° trimestre 2022	Credito 3° trimestre 2022	Credito 4° trimestre 2022	Credito 1° trimestre 2023
<b>Verifica incremento 30% costi medi per kWh</b>	1° trimestre 2022 vs 1° trimestre 2019	2° trimestre 2022 vs 2° trimestre 2019	3° trimestre 2022 vs 3° trimestre 2019	4° trimestre 2022 vs 4° trimestre 2019
<b>Base di calcolo del credito d'imposta</b>	Spesa sostenuta per la componente energetica <u>acquistata ed effettivamente utilizzata</u>			
	2° trimestre 2022	3° trimestre 2022	4° trimestre 2022	1° trimestre 2023
<b>Percentuale applicabile</b>	15%	15%	30%	35%

NEW

N.B.

Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo del credito. I venditori sono tenuti anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni previsti (ARERA

07.10.2022 e Circolare AE 36/2022)

# Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica

## Spese agevolabili (Circ. AE 13/2022)


Sostanzialmente, si tratta della macrocategoria "spesa per la materia energia" indicata in fattura costituita da:

- costi per l'energia elettrica, incluse le perdite di rete;
- il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
- la commercializzazione.



A titolo esemplificativo, non costituiscono spese agevolabili:

- ogni altro onere accessorio - diretto e/o indiretto - indicato in fattura diverso dalla componente energetica;
- le spese di trasporto;
- le coperture finanziarie sugli acquisti di energia;
- le imposte inerenti alla componente energia.



- Le spese si considerano sostenute secondo i criteri della competenza ai sensi dell'articolo 109 del TUIR
- Documentate mediante possesso delle relative fatture di acquisto
- Riferimento ai consumi effettivi del trimestre, senza considerare i consumi stimati fatturati in acconto dai gestori



## Credito d'imposta a favore delle imprese gasivore

### L'agevolazione

	Credito 1° trimestre 2022	Credito 2° trimestre 2022	Credito 3° trimestre 2022	Credito 4° trimestre 2022	Credito 1° trimestre 2023
<b>Verifica incremento 30% del prezzo medio di riferimento del MI-GAS</b>	4° trimestre 2021 vs 4° trimestre 2019	1° trimestre 2022 vs 1° trimestre 2019	2° trimestre 2022 vs 2° trimestre 2019	3° trimestre 2022 vs 3° trimestre 2019	4° trimestre 2022 vs 4° trimestre 2019
<b>Base di calcolo del credito d'imposta</b>	Spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici)				
	1° trimestre del 2022	2° trimestre del 2022	3° trimestre del 2022	4° trimestre del 2022	1° trimestre del 2023
<b>Percentuale applicabile</b>	10%	25%	25%	40%	45%

NEW

Al fine d'individuare i prezzi di riferimento GME: <https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMI-GAS.aspx> (Circ. AE 16.06.2022, n. 20)

# Credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore

## Imprese non gasivore

Il credito è rivolto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore).

### L'agevolazione

	Credito 2° trimestre 2022	Credito 3° trimestre 2022	Credito 4° trimestre 2022	Credito 1° trimestre 2023
<b>Verifica incremento 30% del prezzo medio di riferimento del MI-GAS</b>	1° trimestre 2022 vs 1° trimestre 2019	2° trimestre 2022 vs 2° trimestre 2019	3° trimestre 2022 vs 3° trimestre 2019	4° trimestre 2022 vs 4° trimestre 2019
<b>Base di calcolo del credito d'imposta</b>	Spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici)			
	2° trimestre 2022	3° trimestre 2022	4° trimestre 2022	1° trimestre 2023
<b>Percentuale applicabile</b>	25%	25%	40%	45%

NEW

N.B.

Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo del credito. I venditori sono tenuti anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni previsti (ARERA 07.10.2022 e Circolare AE 36/2022)

# Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas naturale


## Spese agevolabili (Circ. AE 20/2022)

Sostanzialmente, si tratta dei costi per la componente gas naturale (costo della *commodity*) per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.



Non sono spese agevolabili:

- ogni altro onere accessorio - diretto e/o indiretto - indicato in fattura diverso dalla componente gas;
- le spese di trasporto;
- lo stoccaggio;
- la distribuzione e misura (servizi di rete).



- Le spese si considerano sostenute secondo i criteri della competenza ai sensi dell'articolo 109 del TUIR
- Documentate mediante possesso delle relative fatture di acquisto
- Riferimento ai consumi effettivi del trimestre



# Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas

## Modalità di fruizione

1

I crediti sono utilizzabili direttamente in compensazione F24:

- entro il 31.12.2022, se relativi al 1° e 2° trimestre 2022;
- entro il 30.9.2023, se relativi al 3° e al 4° trimestre 2022;
- entro il 31.12.2023, se relativi al 1° trimestre 2023.

Non si applicano i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni:

- Il limite annuale di 250.000 euro di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007
- Il limite generale pari a 2.000.000 euro annui di cui all'art. 34 della L. 388/2000

!

Entro il 16.3.2023, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al 3° e 4° trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

2

Sono irrilevanti fiscalmente:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile IRAP
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR)

Non soggetti al regime "de minimis"

3

Sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimo costi

4

Possono essere utilizzati anche prima della fine del trimestre di riferimento a patto che si riferiscano a spese effettivamente sostenute e documentate

# Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas

## Cessione del credito

1

Cessione:

- Solo per intero (l'utilizzo parziale del credito d'imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata);
- Ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari);
- Possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

2

Previa apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito

3

### LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

- La cessione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 20.09.2023 per i crediti relativi al III e IV trimestre 2022 mediate apposito modello approvato, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
- Ai fini dell'accettazione o del rifiuto, il credito viene reso disponibile per il cessionario sulla *Piattaforma cessione crediti* decorsi cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione. In caso di accettazione, il cessionario può alternativamente:
  - comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione;
  - non comunicare l'opzione per la fruizione in compensazione, ma effettuare un'ulteriore cessione del credito

4

### L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO

- Il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente;
- appositi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti d'imposta in compensazione nel modello F24

# Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas

## Ulteriori chiarimenti

### Clienti «multisito» (punto 2.3 Circ. AE 25/2022)

Il confronto tra il costo medio della “componente energia elettrica” dei trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente e non tra le singole utenze, considerando che la norma non associa il beneficio a queste ultime.

### Molteplicità di POD (punto 3.2 Circ. AE 25/2022)

I calcoli ai fini della media devono essere considerati cumulativamente per ogni impresa, tenendo conto di tutti gli acquisti di energia elettrica effettuati nel trimestre di riferimento.

Il credito d'imposta, invece, può essere determinato sulla base della singola fattura, a prescindere dal fatto che questa sia riferita al singolo POD o che sia considerata cumulativamente per società.

### Locazione di immobile (punto 5.1 Circ. AE 36/2022)

In caso di immobile concesso in locazione, i crediti d'imposta maturati possono essere fruiti dall'impresa conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, sebbene non intestataria delle relative utenze. A tal fine, sono necessarie le seguenti pezze giustificative:

- fatture di acquisto (intestate al locatore);
- fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore;
- contratto di locazione dell'immobile o altro atto che preveda espressamente l'imputazione analitica delle spese concernenti le utenze in carico al conduttore;
- nonché documentazione probatoria relativa all'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo.

In mancanza di voltura dell'utenza da parte del conduttore del relativo immobile, l'assenza di coincidenza tra titolarità dell'utenza e spettanza del credito d'imposta non consente al beneficiario del credito di fruire della possibilità di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato.

# Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas

## Ulteriori chiarimenti

### **Enti non commerciali e commerciali con separazione di attività (Circ. AE 36/2022 + Interpello 586/2022)**

In assenza di un'espressa esclusione normativa, possano beneficiare delle misure in commento sia gli **enti commerciali** sia gli **enti non commerciali** di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le IPAB, le ASP, gli IRCSS e le AUSL – e le ONLUS di cui all'art 10 del D.Lgs. 460/97, nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale.

### **Piano di rateizzazione bollette alternativo al credito d'imposta (Circ. AE 36/2022)**

In caso di opzione per la rateizzazione delle bollette di cui all'art. 3 co. 1 del Decreto Aiuti – quater non potranno fruire del credito d'imposta.

Per ulteriori chiarimenti:

- Circ. AE 13/2022, 20/2022, 25/2022, 36/2022;
- Risoluzioni codici tributo;
- Risposte ad interpello.

**Crediti d'imposta e altre agevolazioni -  
proroghe e novità**

**Aggiornamenti in tema di crediti d'imposta  
beni strumentali nuovi, credito ricerca e  
sviluppo e altre agevolazioni**

**Manuela Marini - Adacta Tax & Legal**  
[m.marini@adacta.it](mailto:m.marini@adacta.it)

---



## Credito imposta beni strumentali nuovi – le novità

### RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 1, co. 1055 e 1057, L. 178/2020, modificati dall'art. 1, co. 423, L. 197/2022 (cd. Legge di Bilancio 2023) e, successivamente, da un emendamento approvato in sede di conversione in legge del D.L. 198/2022 (cd. DL milleproroghe)

### NOVITÀ INTRODOTTA

È stato prorogato dal 30.6.2023 al **30.11.2023** il termine «lungo» per effettuare gli investimenti «prenotati» entro il 31.12.2022 in:

- **beni materiali e immateriali "ordinari";**
- **beni materiali "4.0".**

### INVESTIMENTI *cd.* PRENOTATI vige il termine «lungo»

Per investimenti *cd.* «prenotati» si intendono gli investimenti per i quali entro il 31.12:

- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore

Se si verificano tali condizioni, gli investimenti «prenotati» vengono agevolati con le aliquote previste alla data di prenotazione, anche se l'investimento si considera effettuato successivamente, purché entro il «termine lungo» normativamente previsto per il credito spettante

## Beni materiali e immateriali «ordinari» – Misura del credito d'imposta

**Investimento**  
**16.11.2020 – 31.12.2021**  
**(o entro «termine lungo»**  
**del 31.12.2022)**  
Comma 1054 L. 178/2020

**10%**

**LIMITE MASSIMO COSTI AMMISSIBILI**  
2 ML per i beni materiali «ordinari»  
1 ML per i beni immateriali «ordinari»

**Investimento**  
**01.01.2022 – 31.12.2022**  
**(o entro «termine lungo»**  
**del 30.11.2023)**  
Comma 1055 L. 178/2020 e,  
successivamente, modificato da D.L. milleproroghe

**6%**

**LIMITE MASSIMO COSTI AMMISSIBILI**  
2 ML per i beni materiali «ordinari»  
1 ML per i beni immateriali «ordinari»

## Beni materiali 4.0 Allegato A) – Misura del credito d'imposta

**Investimento**  
**16.11.2020 – 31.12.2021**  
**(o entro «termine lungo»**  
**31.12.2022)**  
Comma 1056 L. 178/2020

Credito imposta nella misura del:

- **50%** per investimenti fino a 2,5 ML
- **30%** per investimenti tra 2,5 e 10 ML
- **10%** per investimenti tra 10 e 20 ML

**LIMITE MASSIMO COSTI AMMISSIBILI**  
**20 ML**

**Investimento**  
**01.01.2022 – 31.12.2022**  
**(o entro «termine lungo»**  
**30.11.2023)**  
Comma 1057 L. 178/2020,  
modificato dall'art.1, co. 423, L.197/2022 e,  
successivamente, modificato da D.L. milleproroghe

Credito imposta nella misura del:

- **40%** per investimenti fino a 2,5 ML
- **20%** per investimenti tra 2,5 e 10 ML
- **10%** per investimenti tra 10 e 20 ML

**LIMITE MASSIMO COSTI AMMISSIBILI**  
**20 ML**

**Investimento**  
**01.01.2023 – 31.12.2025**  
**(o entro «termine lungo»**  
**30.06.2026)**  
Comma 1058 L. 178/2020

Credito imposta nella misura del:

- **20%** per investimenti fino a 2,5 ML
- **10%** per investimenti tra 2,5 e 10 ML
- **5%** per investimenti tra 10 e 20 ML

**LIMITE MASSIMO COSTI AMMISSIBILI**  
**20 ML (annuale)**

## Beni immateriali 4.0 Allegato B) – Misura del credito d'imposta

**Investimento**  
**01.01.2022 – 31.12.2022**  
**(o entro «termine lungo»**  
**30.6.2023)**

Comma 1058 L. 178/2020,  
modificato dall'art. 21 D.L. 50/22

!

**Investimento**  
**01.01.2023 – 31.12.2023**  
**(o entro «termine lungo»**  
**30.6.2024)**

Comma 1058 L. 178/2020

**Investimento**  
**1.1.2024 – 31.12.2024**  
**(o entro «termine lungo»**  
**30.6.2025)**

Comma 1058-bis L. 178/2020

**Investimento**  
**1.1.2025 – 31.12.2025**  
**(o entro «termine lungo»**  
**30.6.2026)**

Comma 1058-ter L. 178/2020

**50%**

**20%**

**15%**

**10%**

**LIMITE MASSIMO COSTI**  
**AMMISSIBILI 1 ML**

**LIMITE MASSIMO COSTI**  
**AMMISSIBILI 1 ML**

**LIMITE MASSIMO COSTI**  
**AMMISSIBILI 1 ML**

**LIMITE MASSIMO COSTI**  
**AMMISSIBILI 1ML**

## Credito d'imposta beni strumentali nuovi – Obblighi documentali

### DICITURA IN FATTURA e D.D.T.

(Interpello Agenzia delle Entrate 270/2022)



Come per la precedente normativa andrà indicata in fattura il riferimento normativo:

- 2020: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi da 184 a 194, L. 160/2019”
- 2021: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058 L. 178/2020”
- 2022 e ss: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter L. 178/2020”

### PERIZIA TECNICA ASSEVERATA o DICHIARAZIONE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per gli investimenti in beni «4.0» di cui all’Allegato A e B di valore superiore a 300K€, l’impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica asseverata, da cui risulti che:

- i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati Allegati A e B
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

Per gli investimenti in beni «4.0» di valore inferiore a 300K€ l’impresa è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante

### COMUNICAZIONE MISE

Con riferimento ai beni «industria 4.0», l’impresa dovrà comunicare al MISE i dati degli interventi effettuati, al fine di consentire al MISE di valutare andamento, diffusione ed efficacia delle misure agevolative (la mancata comunicazione non pregiudica la spettanza del credito)

## Credito d'imposta beni strumentali nuovi – Utilizzo crediti d'imposta

### UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA IN MOD. F24

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 3/E/2021

### SUDDIVISIONE QUOTE ANNUALI

Il **credito di imposta beni strumentali nuovi** è utilizzabile in compensazione nel Mod. F24 in **3 quote annuali di pari importo**, con codice tributo:

- **6935** – credito beni **materiali e immateriali «ordinari»** ex L.178/2020
- **6936** – credito beni di cui **all'allegato A L. 232/2016** ex L.178/2020 (materiali «4.0»)
- **6937** - credito beni di cui **all'allegato B L. 232/2016** ex L.178/2020 (immateriali «4.0»)

### DECORRENZA UTILIZZO TAX CREDIT

Il credito di imposta è utilizzabile:

- beni «ordinari»: a **decorrere dall'anno di entrata in funzione** dei beni
- beni «4.0» a **decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione** dei beni

### RECAPTURE TAX CREDIT

Se entro il 31.12 del secondo anno successivo all'anno di entrata in funzione o interconnessione avviene la **CESSIONE** o la **LOCALIZZAZIONE ESTERA** del bene su cui è stato calcolato il credito → **avviene il ricalcolo del credito e l'eventuale restituzione**

## Credito imposta ricerca e sviluppo – Rinvio del termine per la domanda di riversamento

### RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 5, co. 7-12, D.L. 146/2021, modificato dall'art. 1, co. 271, L. 197/2022 (cd. Legge di Bilancio 2023)

### NOVITÀ INTRODOTTA

È stato prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine ultimo per l'invio della comunicazione per beneficiare del **riversamento spontaneo del credito per ricerca e sviluppo** maturato dal 2015 al 2019 e **indebitamente utilizzato in compensazione alla data del 22.10.2021**

### MODALITÀ DI RIVERSAMENTO

Per accedere al riversamento del credito il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito **modello approvato con il Provv. Agenzia delle Entrate n. 188987/2022** e procedere al riversamento del credito

Il riversamento del credito:

- **non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del D. Lgs. 241/97**
- **potrà essere effettuato in unica rata entro il 16.12.2023, oppure in 3 rate annuali di pari importo, da versare entro il 16.12.2023, il 16.12.2024, e il 16.12.2025 (i pagamenti rateali sono maggiorati di interessi calcolati dal 17.12.2023)**

## Credito imposta ricerca e sviluppo – Certificazione delle attività ammissibili

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 23, co. 2, D.L. 73/2022, modificato dall'art.1, co. 272, L. 197/2022  
(*cd.* Legge di Bilancio 2023)

OGGETTO

Le imprese possono richiedere una **certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare** ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo

NORMATIVA PREVIGENTE

Le certificazioni attestanti le attività ammissibili ai crediti d'imposta ricerca e sviluppo potevano essere richieste a condizione che non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento venute a conoscenza del contribuente



NOVITÀ INTRODotta !

Le certificazioni attestanti le attività ammissibili ai crediti d'imposta ricerca e sviluppo possono essere ora richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti non siano già contestate con PVC

## Altre agevolazioni – Nuova Sabatini, rifinanziamento e modifiche

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 2 D.L. 69/2013, modificato dall'art.1, co. 414-416, L. 197/2022 (cd. Legge di Bilancio 2023)

NOVITÀ INTRODOTTA



- Vengono incrementate di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziare per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cd. "Nuova Sabatini")
- I programmi di investimento devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dall'1.1.2022 al 30.6.2023 viene **prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l'ultimazione degli investimenti**, di norma di 12 mesi (per un totale quindi di 18 mesi)

## Altre agevolazioni – Credito d'imposta quotazione PMI

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 1, co. 89-92, L. 205/2017, modificato dall'art. 1, co. 395, L. 197/2022 (cd. Legge di Bilancio 2023)

IMPRESE BENEFICIARIE

Possono beneficiare di tale agevolazione le **piccole medie imprese** che sono **ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato** o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello SEE e **che hanno sostenuto costi di consulenza per le suddette finalità**

COSTI AGEVOLABILI

Costi sostenuti per attività connesse alla quotazione prestate:

- da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche)
- come servizi non continuativi o periodici
- al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità

MISURA AGEVOLAZIONE

È riconosciuto un credito d'imposta:

- pari al 50% dei costi sostenuti, fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31.12.2023
- fino all'importo massimo di euro 500.000 (in luogo del precedente limite previsto in euro 200.000)

**Tregua fiscale 2023**  
**Tutte le misure a supporto delle imprese**

**Elia Baggio**  
**Adacta Tax & Legal**  
**[e.baggio@adacta.it](mailto:e.baggio@adacta.it)**



### Le 10 «sanatorie»

1. Definizione degli «avvisi bonari»	co. 153-165
2. Regolarizzazione delle violazioni «formali»	co. 166-173
3. Ravvedimento «speciale»	co. 174-178
4. Adesione agevolata e Definizione agevolata (degli atti del procedimento di accertamento)	co. 179-185
5. Definizione delle liti tributarie pendenti	co. 186-205
6. Conciliazione agevolata	co. 206-212
7. Rinuncia agevolata al ricorso per Cassazione	co. 213-218
8. Omesse rate	co. 219-221
9. Stralcio dei «carichi» fino a 1.000,00 euro	co. 222-230
10. Rottamazione- <i>quater</i>	co. 231-252

# 1. Definizione degli «avvisi bonari»

**RIDUZIONE SANZIONI**  
dal 10% → al 3%

(ferme imposta, contributi e interessi)



## AMBITO OGGETTIVO

«avvisi bonari»  
(36-bis, d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633/1972):

- Omessi/tardivi versamenti, rispetto al dichiarato
- Rettifica detrazioni/crediti non spettanti
- Errori materiali/di calcolo, anche tra annualità

**1. relativi ai pp.ii. 2019-2020-2021**, la cui scadenza di versamento (integrale o 1<sup>a</sup> rata) è ancora 'aperta' al 1° gennaio 2023; ovvero notificati *dopo* tale data.

**2. indipendentemente dal periodo d'imposta**, per le comunicazioni di irregolarità che hanno una rateazione 'pendente' al 1° gennaio 2023.

NUOVI

VECCHI

# 1. Definizione degli «avvisi bonari»

**RIDUZIONE SANZIONI**  
dal 10% → al 3%

(ferme imposta, contributi e interessi)



## AMBITO OGGETTIVO

«avvisi bonari»  
(36-bis, d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633/1972):

- Omessi/tardivi versamenti, rispetto al dichiarato
- Rettifica detrazioni/crediti non spettanti
- Errori materiali/di calcolo, anche tra annualità

1. **relativi ai pp.ii. 2019-2020-2021**, la cui scadenza di versamento (integrale o 1<sup>a</sup> rata) è ancora 'aperta' al 1° gennaio 2023; ovvero notificati *dopo* tale data.

NUOVI

2. **indipendentemente dal periodo d'imposta**, per le comunicazioni di irregolarità che hanno una rateazione 'pendente' al 1° gennaio 2023.

VECCHI

1. **Non devo essere incorso in DECADENZE** (la dilazione deve essere «in corso» al 1° gennaio 2023);
2. **Come quantificare il beneficio? Devo ri-determinare le sanzioni al 3% sull'imposta ancora da versare al 1° gennaio 2023** (Circolare n. 1/E/2023) → tool Excel di A.d.E.
3. **Estensione dei piani di rateazione** (di n. 8 rate; <5.000,00 euro) a **n. 20 rate trimestrali**. Rimangono le scadenze ordinarie: 30gg dalla notifica; rate già in essere.

### MODALITA'

- 200,00 euro/periodo d'imposta (codice tributo: TF44)
- Rimozione della violazione

### AMBITO TEMPORALE

Violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022

### AMBITO OGGETTIVO

Irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi e adempimenti di «natura formale» (II.RR., IRAP e IVA).

«**Natura formale**»: non rilevano per la **determinazione della base imponibile, liquidazione imposta e versamento**, possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo (Cass. n. 28938 del 2020). Sanzionate in misura 'fissa'.

Differenza con **violazioni «meramente» formali**, che non ostacolano l'accertamento dell'imposta per cui opera l'esimente ex art. 6, co. 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997

### AMBITO OGGETTIVO: CASISTICA



- Violazioni di dichiarazione infedele
- Omessa fatturazione
- Indebita detrazione
- Tardivo versamento di tributi.

- Violazioni *voluntary disclosure*
- Violazioni Quadro RW, IVIE e IVAFE
- Violazioni formali già contestate in atti definitivi al 1° gennaio 2023
- Omessa/tardiva comunicazione ENEA (ecobonus)



- Omessa/irregolare presentazione Li.Pe (senza effetti su imposta)
- Irregolare presentazione Intrastat
- Irregolare tenute/conservazione delle scritture contabili (senza effetti sull'imposta)
- Dichiarazioni di inizio/variazione attività
- Tardiva trasmissione/registrazione fatture (senza effetti su liquidazione dell'IVA)

**(Circ. 2/E/2023, Circ. 11/E/2019)**

*Esempio:* tardivo invio (oltre i 12gg) di fatture, senza impatto sulle Li.Pe.: se opto per il ravvedimento operoso «ordinario» non posso beneficiare del cumulo → sanzione per ogni singola violazione, ridotta per ravvedimento.  
Con definizione → 200,00 euro per tutte le violazioni

#### RAVVEDIMENTO ORDINARIO

*'anzianità' della violazione*

- 1/10 - 30gg (versamenti)
- 1/9 - 90gg
- 1/8 - entro 1 anno o termine dichiarazione
- 1/7 - entro 2 anni o dichiarazione p.i. successivo
- 1/6 - oltre 2 anni o oltre dichiarazione p.i. successivo
- 1/5 - dopo p.v.c.

Non rateizzabile (versamento immediato)

#### RAVVEDIMENTO «SPECIALE»

**1/18**

**Rateizzabile \*\***

\*\* in 8 rate trimestrali. Interesse al 2%, anziché al tasso legale del 5%.

#### AMBITO TEMPORALE

- dichiarazioni «**validamente presentate**» (anche tardive 90gg – no omessa).
- **2017 – 2021 (+2016? Sì**, in quanto annualità ancora ‘aperta’ – 85gg di sospensione Covid prorogano chiusura al 23.03.2023 (cfr. AdE – Telefisco 2022; GdF Circ. 14.02.2022)
- **31 marzo 2023:** versamento (intero/prima rata) + rimozione violazione (integrativa)
- **Misura immediatamente operativa:** disponibili i codici tributo per il versamento (Ris. N. 6/E/2023).

#### AMBITO OGGETTIVO

*Violazioni ‘sostanziali’ dichiarative*

*Violazioni ‘sostanziali’ prodromiche (es: omessa fatturazione)*

#### ESCLUSIONI

- **Escluse** le violazioni già definibili attraverso:
  - Definizione **violazioni formali**
  - Definizione **avvisi bonari** (Attenzione: Circ. 2/E/2023 esclude tutte le violazioni «rilevabili» ex art. 30 **bis**: omessi versamenti non ancora ‘intercettati’).
- Violazioni «sostanziali» *voluntary disclosure*
- Violazioni «sostanziali» Quadro RW, IVIE e IVAFE



### AMBITO OGGETTIVO

Tutti gli atti che rientrano nel perimetro dell'«*accertamento con adesione*»

- **P.v.c.** (consegnati entro il 31 marzo 2023)
- **Inviti al contraddittorio ex art. 5-ter** (notificati entro il 31 marzo 2023)
- Provvedimenti impositivi (**avvisi di accertamento, avvisi liquidazione**) non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 oppure quelli notificati successivamente, tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023.

### MODALITA'


**Instauro ex novo** il procedimento di accertamento con adesione

Proseguo il procedimento di accertamento con adesione **già instaurato**

Versamento entro **20gg dall'atto di adesione** (intero o prima rata). **Rateizzabile** in n. 20 rate trimestrali.

### BENEFICIO

**Sanzioni a 1/18 del minimo**  
(sull'imposta come 'ri-definita' nell'atto di adesione) anziché a 1/3 del minimo



## CONTENZIOSO

**1. Definizione agevolata delle liti pendenti (gradi di merito e Cassazione)**

*Se concilio con l'Ufficio...*

**2. Conciliazione agevolata (gradi di merito)**

**3. Rinuncia al ricorso per Cassazione  
(per avvenuta conciliazione)**

### QUALI LITI?

«pendenti» al 1° gennaio 2023

I grado, II grado, Cassazione

VS

-Agenzia delle Entrate

-Agenzia delle Dogane

(no se solo contro Agenzia delle Entrate-Riscossione)

(Enti locali - hanno tempo fino al 31 marzo 2023 per deliberare l'adesione alla definizione)

Provvedimenti impositivi & riscossione

Esclusi:

- Dinieghi rimborso / agevolazioni / valore indeterminabile (es: classamento)
- Recupero crediti sorti in uno Stato estero
- «Risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea» (Dazi) / IVA all'importazione / recupero Aiuti di Stato

## 5. Definizione agevolata delle liti pendenti

(2/3)

100%	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ricorso notificato, senza costituzione in giudizio di I grado</li><li>▪ Agenzia fiscale vincitrice nell'unica sentenza di I grado (pendente in appello)</li><li>▪ Agenzia fiscale vincitrice in entrambi i gradi</li></ul>
90%	Ricorso notificato, con costituzione in giudizio di I grado
40%	Soccombenza dell'Agenzia fiscale nella sentenza di I grado
15%	Soccombenza dell'Agenzia fiscale nella sentenza di II grado
5%	Soccombenza dell'Agenzia fiscale in entrambi i gradi, pendente in Cassazione

...del «valore della lite» = IMPOSTA - INTERESSI - SANZIONI

Notifiche, costituzioni in giudizio, depositi... già effettuati al 1° gennaio 2023

- **Soccombenza parziale** → dovuta per intero la sola imposta relativa alla parte di atto 'confermata'; ridotta proporzionalmente l'imposta relativa alla parte di atto annullata.
- **Lite solo su sanzioni** (co. 191) → *collegate al tributo*: definizione «a costo zero», se il tributo è stato già versato.  
→ *non collegate al tributo* (raro: atto di contestazione sanzioni separato; o violazioni formali, sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, ecc.):
  - 15% delle sanzioni: Agenzia fiscale soccombente nell'ultima o unica pronuncia;
  - 40% delle sanzioni: altri casi (es: contribuente soccombente nell'ultima o unica pronuncia).
- **Scomputo degli importi già versati** (a qualsiasi titolo: imposta, interessi, sanzioni). Esempi:
  - riscossione frazionata su avviso di accertamento;
  - cartella di pagamento impugnata che sto rateizzando: ipotesi di chiusura a «zero», se sono avanti con il piano.

- La definizione agevolata si perfeziona con la **presentazione della domanda** e con il **pagamento degli importi dovuti** (intero o prima rata) entro il **30 giugno 2023**.
- **No compensazione.**
- **Rateazione** (se >1.000,00 euro): **n. 20 rate trimestrali** (5 anni), con interessi legali calcolati dalla prima rata.
- Disponibili i codici tributo per il versamento (Ris. N. 6/E/2023).

### Aspetti processuali

- La definizione produce l'**estinzione del processo**: il contribuente deposita l'istanza e la quietanza di pagamento.
- *Casi particolari*: entro il 31 luglio 2024 le Agenzie fiscali possono emanare eventuali **dinioghi alla definizione**, con conseguente revocazione dell'estinzione (es: non ritengono la controversia definibile). Il diniego può essere impugnato dal contribuente.
- **Attenzione alle liti pendenti in Cassazione** – valutare **istanza di sospensione**: un eventuale deposito di sentenza **senza rinvio** precluderebbe la definizione (il problema non si pone nei gradi di merito, in cui non c'è il rischio di formazione del giudicato prima della domanda di definizione: termini d'impugnazione sospesi per 9 mesi)



## 6-7. Conciliazione agevolata & Rinuncia del ricorso in Cassazione

### CONCILIAZIONE AGEVOLATA

Particolare ipotesi di **conciliazione «fuori udienza»** (art. 48, d.lgs. n. 546/1992) con abbattimento delle sanzioni maggiorato rispetto alla disciplina 'ordinaria' a regime: in caso di accordo conciliativo sottoscritto entro il **30 giugno 2023** (con pagamento intero o prima rata) le sanzioni sono dovute in misura ridotta ad **1/18 del minimo**, in luogo del 40% (I grado) o 50% (II grado) del minimo.

### RINUNCIA AGEVOLATA IN CASSAZIONE

*[Istituto molto simile al precedente, ma relativo al grado di Cassazione]*

Particolare ipotesi di rinuncia al ricorso in Cassazione che intervenga a seguito di **accordo transattivo tra le parti**, con applicazione delle sanzioni ridotte ad **1/18 del minimo**. Entro il **30 giugno 2023** occorre pervenire alla transazione, versamento (intero o prima rata) e rinuncia al ricorso da parte del contribuente.

In entrambi i casi sono escluse le controversie aventi ad oggetto:

- Recupero di crediti sorti in uno Stato estero;
- «*Risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea*» (Dazi) / IVA all'importazione / recupero Aiuti di Stato.
- Atti della riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni) (la norma parla solo di «*atti impositivi*»).

## 8. Omesse rate

- La norma consente di regolarizzare l'**omesso od il carente versamento** di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e in particolare:
  - a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di:
    - accertamento con adesione o acquiescenza dei atti impositivi (**avvisi di accertamento** e degli **avvisi di rettifica e liquidazione**);
    - reclamo o mediazione su tali atti;
  - b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
- importi scaduti al 1.1.2023 e per i quali non è ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il **versamento integrale della sola imposta**
- **entro il 31 marzo 2023**;
- **in unico importo o in n. 20 rate trimestrali (5 anni)**, con interessi legali (oggi al 5%);
- No compensazione.
- Disponibili i codici tributo per il versamento (Ris. n. 6/E/2023).

## 9. Stralcio dei carichi fino a 1.000,00 euro


- Carichi d'importo residuo – al **1° gennaio 2023** – di **1.000,00 euro affidati** tra il **2000** e il **2015** sono **annullati automaticamente**.
- Il limite di 1.000,00 è da intendersi come comprensivo di **imposta capitale, interessi e sanzioni**.
- L'annullamento automatico viene effettuato alla data del **31 aprile 2023** (conversione del Decreto Milleproroghe).
- **Comuni e Casse di previdenza private** hanno tempo fino al **31 marzo 2023** per decidere se aderire o meno allo stralcio (conversione del Decreto Milleproroghe), anche se è prevista un'adesione molto limitata.



<b>CARICHI</b>	<i>aventi ad oggetto...</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>tributi erariali:</b> II.RR., IRAP, IVA, Registro, ecc.</li> <li>✓ <b>tributi locali.</b> Es: IMU, TARI</li> <li>✓ <b>contributi:</b> Contributi INPS – premi INAIL</li> <li>✓ <b>sanzioni amministrative Codice della Strada</b> (solo interessi),</li> <li>✓ <b>bollo auto</b> (natura erariale).</li> </ul>
	<i>(esclusi...)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ contributi previdenziali professionali (poche le Casse aderenti)</li> <li>○ «risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea» (Dazi) / IVA all'importazione / recupero Aiuti di Stato</li> <li>○ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti / importi dovuti in base a sentenza penale</li> </ul>
	<i>contenuti in...</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ruoli recati da cartelle di pagamento</b></li> <li>- <b>Accertamenti esecutivi</b></li> <li>- <b>Avvisi di addebito (INPS)</b></li> </ul>
	<i>consegnati all'Agente della Riscossione...</i>	tra il 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022

<b>BENEFICIO</b>	<p><b>Sgravio integrale</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>sanzioni tributarie / previdenziali</b> (c.d. «somme aggiuntive»). No CdS: solo interessi.</li> <li>- <b>interessi: di ritardata iscrizione a ruolo</b> (fino alla cartella) (<i>NEW</i>) + <b>di mora</b> (<i>i.e.</i> tardivo pagamento della cartella)</li> <li>- <b>aggi</b> (<i>NEW</i>) (non invece le spese di notifica)</li> </ul>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**AMBITO TEMPORALE**



*Di prassi l'affidamento dovrebbe avvenire non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di esecutività (D.M. 3.9.1999, n. 321)*

Dovessero permanere dubbi, si segnala che la giurisprudenza di merito ha considerato come 'buona' anche la data di «esecutività» (CTP Milano n. 1605/2021 e CTR Abruzzo n. 363/2021).

### ROTTAMAZIONE 'SELETTIVA'

- Posso rottamare **solo alcuni** «carichi» contenuti, ad esempio, in un'unica cartella di pagamento (valutazioni di «cassa»: lascio proseguire la rateazione in corso di alcuni carichi).

Singolo «carico»  
o «partita di ruolo»

Ruolo n. 2022/000110.  
Reso esecutivo in data 01-02-2022.  
Consegnato il 10-03-2022. Ruolo straordinario.  
Partita: 7T65 2017RCIT65CRBM000282018/0001

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ENRICO DI POL.  
Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Vicenza - ufficio controlli, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.  
Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

n.	Anno	Codice	Descrizione	Importi a ruolo
		Tributo		
1	2017	745Z	Credito d'imposta agevolazioni fiscali - sanzione	75.700,00
2	2017	7450	Credito d'imposta agevolazioni fiscali	75.700,00
3	2017	745R	Credito d'imposta agevolazioni fiscali - interessi	14.816,46
4	2017	940A	Costo della notifica degli atti	8,75
<b>Totale</b>				<b>166.225,21</b>
Totale da pagare (entro le scadenze)*				euro <b>166.225,21</b>

Singolo «articolo»  
(tributo, interessi, sanzioni)


### ROTTAMAZIONE 'PARCELLIZZATA'

- Posso presentare **più domande, ognuna per singolo** «carico» contenuti nello stesso provvedimento: ottengo il medesimo risultato, ma minor rischio di perdere il beneficio per decadenza (es: difficoltà nei versamenti)

### RATEIZZAZIONE

- n. 20 rate trimestrali (5 anni), interessi al 2%;
- Rate n. 1 e n. 2 dovute nel 2023 sono d'importo pari almeno al 10% del dovuto.
- **Cause di decadenza: mancato, insufficiente o tardivo (>5gg) versamento di una sola rata** (no cause ordinarie ex art. 15-ter). La definizione non produce effetti (=riemerge il debito per sanzioni e interessi) e riprendono a decorrere i termini (decadenziali e prescrizionali) per la riscossione/esecuzione. 
- Se si decade si perde il beneficio, ma rimane comunque la **possibilità di rateizzare ancora** il – maggior – dovuto (diversamente dalle precedenti rottamazioni; Telefisco 2023).

### PROCEDURA



- Domanda nell'area riservata o nell'area pubblica (*form*) del sito di AdE-R. Nella domanda è necessario indicare:
  - i singoli «carichi» che si intendono 'rottamare'
  - se si intende versare in unica soluzione o a rate
  - l'impegno a rinunciare ad eventuali contenziosi in corso

### EFFETTI DELLA DOMANDA

- (per AdE-R) Sospende i **termini di prescrizione e decadenza**;
- Sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2023), gli **obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni** in essere alla data di tale presentazione;
- Inibisce l'iscrizione di nuovi **fermi amministrativi e ipoteche** (cautelari);
- Non possono essere avviate **nuove procedure esecutive** & proseguite le **procedure esecutive già avviate** (incluse le procedure di pignoramento presso terzi), salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (vendita, fase avanzata)
- Il debitore **non è considerato inadempiente/irregolare** nei pagamenti verso la P.A. e, precisamente:
  - può normalmente incassare **rimborsi fiscali** (senza blocco o compensazioni): non rileva nella procedura di verifica ed eventuale blocco o proposta di compensazione dei rimborsi per presenza di 'carichi pendenti' (art. 28-ter, d.P.R. n. 602/1973);
  - può normalmente incassare **compensi dalla P.A.** (es: fornitori): non rileva nella procedura di verifica ed eventuale blocco dei pagamenti corrispettivi per importi >5.000,00 euro in presenza di carichi (art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973).
- Consente il rilascio del **DURC**, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti (articolo 54 del D.L. n. 50 del 2017)



**Adacta Tax & Legal**

Strada Marosticana, 6/8  
36100 Vicenza - Italia

**T** +39.0444.228000

**M** [info@adacta.it](mailto:info@adacta.it)

**W** <https://www.adacta.it/>